



# Comune di Gemona del Friuli

## ORDINANZA

**Reg. Gen. n. 9 del 20/03/2020**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DI TUTTI I PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI RECINTATI E IL DIVIETO DI ACCESSO A PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI NON RECINTATI NONCHÉ CHIUSURA, NELLA GIORNATA DI DOMENICA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

### IL SINDACO

VISTE le competenze proprie stabilite dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.lgs. 18.05.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'articolo 2, che così dispone "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1" ed l'articolo 3, comma 2, che così dispone: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

TENUTO CONTO inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che testualmente dispone: "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che testualmente dispone: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3/PC del 19 marzo 2020;

DATO ATTO che le citate disposizioni comportano l'obbligo, per tutti i Cittadini, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 che estendono all'intero territorio Nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

ACCERTATO che lo scopo primario della richiamata normativa è quella di **“evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”** ;

CONSTATATO che sulla base delle indicazioni fornite art. 1 comma 1 lettera “a” del DPCM 8 marzo 2020 è:

- consentito uscire di casa per fare la spesa alimentare per sé, familiari e animali; di norma la spesa deve essere fatta da una persona sola (la spesa non è l'occasione per farsi un giro, bensì una necessità);
- consentito uscire di casa per acquistare farmaci o per recarsi a visite mediche indifferibili o per accompagnare a visita chi non fosse autonomo;
- consentito uscire di casa per i bisogni fisiologici del proprio cane solo se non si ha a disposizione un giardino ad uso privato;

e che, per quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera “g” del citato Decreto, lo sport di base e le attività motorie in genere svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ritenendo tale disposizione interpretabile oggi con il rigore richiesto dall'aggravarsi della situazione generale;

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine prot. 19116 del 10.03.2020, nella quale viene indicato che “per i Sindaci sarà importante tener conto della loro attribuzione di autorità locali per la tutela della sanità pubblica così come concretizzato dal disposto di cui all'art. 50 T.U.E.L.” e, richiamando le disposizioni normative emergenziali già citate, viene altresì precisato che “per quanto attiene all'accertamento della legittimità degli spostamenti, le Polizia Locali di tutta la provincia sono chiamate a collaborare con le Forze di polizia a carattere generale e secondo le indicazioni individuate con apposita ordinanza della Questura”;

CONSIDERATO CHE l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non è di ordine esclusivamente locale e costituisce una minaccia per l'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all' Art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

RITENUTO di adottare le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

per le motivazioni citate in premessa

ORDINA

1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
2. in ottemperanza a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3/PC del 19 marzo 2020, a far data dal 20 marzo 2020 e fino a nuova ordinanza di revoca del presente provvedimento, la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali recintati e il divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi comunali non recintati, tale divieto è esteso anche alle piste ciclabili e ciclopedonali nonché a tutte le aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
3. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.
4. è fatto obbligo a tutti i Cittadini di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
5. a tutti i Cittadini, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

La presente ordinanza ha validità dal 20/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell'11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.

A tal fine, personale del Comune effettuerà la chiusura immediata di parchi e giardini pubblici recintati e predisporrà con l'ausilio della Squadra di Protezione Civile Comunale adeguati transennamenti e recinzioni con affissione dei divieti sopra richiamati per tutti i parchi, giardini, piste ciclabili e ciclopedonali e aree verdi comunali non recintate.

#### DISPONE

- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Gemona del Friuli;

#### AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza alla vigente Ordinanza costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p., come previsto dall'art. 3, comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, ed in esecuzione dei D.P.C.M. dell'08 e del 09 marzo 2020;

## A V V E R T E

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Udine entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

---

## D I S P O N E

che Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a :

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine ;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia ;
- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Gemona del Friuli;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Gemona del Friuli;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gemona del Friuli.

Il Sindaco

Roberto Revelant

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROBERTO REVELANT

CODICE FISCALE: RVLRR78S21Z133V

DATA FIRMA: 20/03/2020 11:47:40

IMPRONTA: D92D7AF6827A794C22D7287B038DB70B675E715AB870C2DABF2249FC08721A6C  
675E715AB870C2DABF2249FC08721A6CEF481C942DB783FE51E12B58525050FE  
EF481C942DB783FE51E12B58525050FE720341AF55EDC99CC9EF2866091E0C4B  
720341AF55EDC99CC9EF2866091E0C4BB8D49D2970DC84E0B055F37812726136